

Bruxelles, 19 maggio 2025 (OR. en)

9076/25

ENER 141 ENV 362 COMPET 391 TRANS 183 CONSOM 87 IND 148 ECOFIN 564 FISC 118

# **NOTA DI TRASMISSIONE**

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 237 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Relazione sul capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia Contributo di solidarietà e misure equivalenti adottate: un bilancio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 237 final.

All.: COM(2025) 237 final

9076/25

TREE.2.B



Bruxelles, 14.5.2025 COM(2025) 237 final

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione sul capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

Contributo di solidarietà e misure equivalenti adottate: un bilancio

IT

#### I. Introduzione

La presente relazione illustra le risultanze del riesame delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022<sup>1</sup>, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (di seguito "il regolamento del Consiglio"), svolto tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati. La Commissione presenta al Consiglio la presente seconda e ultima relazione a norma dell'obbligo di relazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, quale seguito alla prima relazione del novembre 2023<sup>2</sup>.

In particolare, la relazione mira a fornire un aggiornamento della situazione generale del settore dei combustibili fossili nel 2024. Presenta inoltre informazioni sui proventi prelevati per gli esercizi fiscali 2022 e 2023 e sul totale dei proventi stimati per entrambi gli esercizi fiscali nonché un'analisi dell'utilizzo di tali proventi da parte degli Stati membri. La relazione è il risultato delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, alla luce degli sviluppi nel settore dei combustibili fossili e dell'evoluzione degli utili generati in tale settore.

### II. Contesto

Il capo III del regolamento del Consiglio istituisce un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio applicabile agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali 2022 e/o 2023, a seconda della scelta politica degli Stati membri, per le imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria. Gli Stati membri dovevano applicare il contributo di solidarietà entro il 31 dicembre 2022, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti che contribuiscano all'accessibilità economica dell'energia entro tale data. Queste ultime sono misure nazionali che condividono obiettivi simili e sono soggette a norme analoghe a quelle del contributo di solidarietà e che generano proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

Il regolamento del Consiglio ha definito la base di calcolo del contributo di solidarietà e un tasso minimo d'imposta. Erano soggetti al contributo di solidarietà solo gli utili imponibili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 superiori a un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1º gennaio 2018 o in data successiva. Il tasso minimo stabilito dagli Stati membri era stato fissato al 33 %. Il capo III elencava inoltre le finalità per cui devono essere utilizzati i proventi del contributo di solidarietà, con l'obiettivo che la misura riduca e attenui gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione, proteggendo al contempo il mercato interno e prevenendo il rischio di un'ulteriore frammentazione.

Il capo III del regolamento del Consiglio è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2023. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di presentare una nuova relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del capo III negli Stati membri. La Commissione doveva presentare la sua seconda relazione

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1; ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1854/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1854/oj</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> COM(2023) 768 final.

entro il 15 ottobre 2024. Tuttavia, poiché gli Stati membri potevano applicare il contributo di solidarietà o le misure nazionali equivalenti adottate durante gli esercizi fiscali 2022 e 2023, è stato possibile conoscere i proventi solo in una fase successiva. Tali proventi continueranno ad essere prelevati in alcuni Stati membri anche nel prossimo futuro.

## III. Situazione generale del settore dei combustibili fossili

La presente sezione illustra gli sviluppi nella situazione generale del settore dei combustibili fossili dalla prima relazione della Commissione al Consiglio, che è stata pubblicata alla fine del 2023. Il capo III del regolamento del Consiglio, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di applicare il contributo di solidarietà o, in alternativa, di adottare misure nazionali equivalenti, ha aiutato gli Stati membri a sostenere parte dell'onere finanziario relativo al costo delle misure energetiche a favore di famiglie e imprese.

Dalla pubblicazione della prima relazione della Commissione al Consiglio si è registrata una graduale diminuzione dei prezzi dell'energia per tutto il 2023. Nonostante i prezzi rimangano al di sopra dei livelli storici, il contesto per la generazione di profitti eccezionali si è attenuato rispetto alle condizioni straordinarie del precedente anno 2022.

Tabella 1: andamento dei prezzi medi di determinati prodotti energetici selezionati, 2018-2024

		Media			
Prodotto		pre-crisi			
energetic		(2018-			
o	Unità di misura	2021)	2022	2023	2024 (31.12.2024)
	All'ingrosso				
Gas	EUR/MWh	23	123	41	34
	Al dettaglio				
Gas	EUR/MWh	69	137	116	104
Carbone	EUR/tonnellata	70	283	120	103
Petrolio	EUR/barile	54	97	76	75
Diesel	EUR/L	1,29	1,83	1,71	1,61

(Fonti: Commissione europea, economista capo presso DG ENER, sulla base di S&P Global Commodities, VaasaETT, Weekly Oil Bulletin)

#### Gas naturale

Le misure adottate dall'UE e dagli Stati membri nel 2022 hanno allentato la pressione sui mercati dell'energia e quindi ridotto i prezzi del *gas naturale*, che dall'inizio del 2023 oscillano a un livello pari o inferiore a 50/MWh EUR<sup>3</sup>. I prezzi rimangono tuttavia volatili e superiori alle medie storiche.

L'UE rimane più resiliente e meglio preparata per ridurre al minimo la volatilità dei prezzi grazie al continuo e consistente afflusso di GNL (le importazioni di GNL sono aumentate passando da 70 miliardi

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fonte: S&P Global Commodity Insights.

di m³ nel 2021 a 100-120 miliardi di m³ nel 2023/2024), ai buoni livelli di riempimento degli stoccaggi, allo sforzo di riduzione della domanda di gas (-18 % per il periodo agosto 2022-luglio 2024, quindi al di sopra dell'obiettivo del 15 %) e all'accelerazione della diffusione delle rinnovabili (+ 56 GW di energia solare ed eolica installati nel 2022, 71 GW installati nel 2023 e quasi 80 GW installati nel 2024, pari a un risparmio di oltre 10 miliardi di m³ di domanda di gas all'anno). L'UE ha parzialmente compensato i volumi mancanti di gas russo, facendo scendere la dipendenza dell'UE dal gas russo dal 45 % nel 2021 al 19 % nel 2024, grazie all'aumento delle importazioni di GNL e dei flussi via gasdotto da partner internazionali più affidabili.

# Petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati

Nel 2024 i prezzi del *petrolio greggio* a livello mondiale sono scesi a un livello che si aggira intorno ai 75 USD/barile, in seguito al miglioramento generale dei fondamentali del mercato, che indicano una minore rigidità del mercato stesso<sup>4</sup>. Questo dato è parzialmente compensato dal premio di rischio del mercato legato ai recenti eventi in Medio Oriente, le cui ripercussioni potrebbero interessare anche le rotte di approvvigionamento e trasporto. I prezzi del petrolio sono aumentati in risposta alla crisi in Medio Oriente e all'estensione fino alla fine dell'anno dei tagli volontari annunciati dall'OPEC+ all'inizio di aprile e a giugno 2023<sup>5</sup>, nuovamente confermati nel novembre 2023 e nel dicembre 2024 (la mossa dell'OPEC+ è stata un tentativo di correggere la tendenza al crollo dei prezzi del petrolio: sotto i 75 USD/barile nel giugno 2023, da circa 100 USD/barile nell'ottobre 2022 e circa 60 USD/barile nella prima metà del 2021). La tendenza al ribasso è stata sostenuta dalle sanzioni occidentali e dai tetti imposti al prezzo del petrolio russo<sup>6</sup>, nonché dalle preoccupazioni per le prospettive macroeconomiche globali, soprattutto in seguito alla recente debolezza economica della Cina, alla lenta ripresa delle economie occidentali e all'inasprimento delle politiche monetarie globali. Spronata dall'embargo UE sul petrolio russo, l'UE è riuscita a diversificare la propria dipendenza da tale fonte.

Per quanto riguarda i *prodotti petroliferi raffinati*, dopo un forte calo fino all'inizio dell'estate 2023, con i prezzi del diesel a 1,55 EUR/L nel giugno 2023 da oltre 2 EUR/L l'anno precedente<sup>7</sup>, si è assistito a un rimbalzo dei prezzi dei prodotti petroliferi (diesel a 1,71 EUR/L nel 2023<sup>8</sup>) che rispecchia i rialzi dei prezzi del petrolio greggio degli ultimi mesi e che è sostenuto da una forte domanda che ha portato a margini di raffinazione più elevati per le raffinerie europee. Nel 2024 il livello dei prezzi del diesel si aggirava intorno a 1,61 EUR/L. Il diesel ha subito un'impennata dei prezzi nel giugno e nell'ottobre 2022 (superando i 2 EUR/L) a causa del fatto che l'Europa centrale e orientale fino a quel momento faceva affidamento principalmente sugli approvvigionamenti di diesel russo, la cui sostituzione con altre fonti ha richiesto un certo tempo.

### Carbone

Dopo aver raggiunto un picco di oltre 400 EUR/tonnellata nell'estate del 2022, rispetto ai prezzi precrisi di circa 50 EUR/tonnellata, i prezzi del *carbone* hanno continuato a scendere fino a stabilizzarsi a circa 100 EUR/tonnellata nell'estate del 2023 e nel 2024. L'embargo dell'UE sul carbone russo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fonte: S&P Global Commodity Insights.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Taglio volontario OPEC+ di 1,66 milioni di barili al giorno (mbpd) annunciato all'inizio di aprile e taglio aggiuntivo di 1 mbpd per luglio (e successivamente esteso fino alla fine del 2023) annunciato dall'Arabia Saudita il 4 giugno. Anche la Russia ha annunciato un taglio alle esportazioni di petrolio di 0,3 mbpd a settembre (poi esteso alla fine del 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Il 5 dicembre 2022 ha segnato l'entrata in vigore dell'embargo dell'UE sul greggio russo trasportato via mare e del tetto sul prezzo del petrolio russo concordato dal G7+ a 60 USD/barile (il tetto sul prezzo consentirà agli operatori europei di trasportare il petrolio russo verso paesi terzi, a condizione che il suo prezzo rimanga rigorosamente al di sotto del tetto) - EUR-Lex - 02014R0833-20230624 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fonte: bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fonte: bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea.

introdotto nel quinto pacchetto<sup>9</sup> di sanzioni ha permesso all'Europa di diversificare completamente e allontanarsi dal carbone russo assicurandosi alternative da partner più affidabili, contribuendo così a stabilizzare i prezzi.

# IV. Proventi stimati e prelevati e loro utilizzo ai sensi del capo III del regolamento del Consiglio

L'articolo 14 del regolamento del Consiglio concedeva agli Stati membri la possibilità di applicare il contributo di solidarietà o di adottare misure nazionali equivalenti. A titolo di promemoria, dei 27 Stati membri che hanno riferito alla Commissione, 16 applicano il contributo di solidarietà (AT, BG, DE, DK, EL, FI, FR, HR, IE, LT, NL, PL, RO, SI, SK), mentre otto Stati membri (BE, CZ, EE, ES, HU, IT, PT, SE) hanno optato per l'adozione o l'applicazione di misure nazionali equivalenti adottate, come esplicitamente consentito dal regolamento del Consiglio. Inoltre tre Stati membri (LU, LV, MT) hanno riferito di non avere imprese o stabili organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio a cui potrebbe essere applicato il contributo di solidarietà. Per ulteriori dettagli sull'attuazione specifica, tra cui l'esercizio fiscale applicabile, è possibile consultare la prima relazione della Commissione al Consiglio<sup>10</sup>.

## 1. Proventi prelevati comunicati

Ai fini della presente relazione, gli Stati membri hanno riferito in merito agli eventuali proventi prelevati derivanti dalle misure di cui al capo III del regolamento del Consiglio per l'esercizio fiscale sia 2022 che 2023, a seconda dell'anno di applicazione nelle rispettive giurisdizioni (al 30 giugno 2024). Ai fini della presente relazione, 17 Stati membri (AT, BE, BG, DE, ES, EE, EL, FR, HU, IE, IT<sup>11</sup>, NL, RO, PL, PT, SI, SK) hanno comunicato i proventi prelevati per il 2022 e 12 Stati membri (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, IE, IT, PL, PT, RO) hanno comunicato i proventi prelevati per il 2023. Uno Stato membro (HR) non ha comunicato alcun provento per il 2022, mentre sette Stati membri (CY, DE, FI, LT, SK, SE, SI) hanno comunicato proventi pari a zero per il 2023. È inoltre importante notare che, rispetto ai dati della tabella 2, alcuni Stati membri, come la Lettonia, il Lussemburgo o Malta, hanno riferito di non avere imprese che rientrano nell'ambito di applicazione. Al 30 giugno 2024 i proventi prelevati per l'esercizio fiscale 2022 ammontavano a **16 497 milioni di EUR**. Per l'esercizio fiscale 2023 i proventi prelevati ammontavano a **9 653 milioni di EUR**. I proventi prelevati per entrambi gli esercizi fiscali 2022 e 2023 sono stati pertanto pari a **26 150 milioni di EUR**.

Si tratta di entrate superiori a quelle indicate nella relazione del 2023, in cui i proventi riscossi per l'esercizio 2022 ammontavano a 6 850 milioni di EUR, mentre il totale era stato stimato a 17 574 milioni di EUR.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fonte: bollettino petrolifero settimanale della Commissione europea (6 novembre).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> COM(2023) 768 final.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>L'Italia ha riferito di aver raccolto 2 897 miliardi di EUR nel 2022 per la sua precedente misura nazionale, come spiegato nel documento COM(2023) 768 final.

Tabella 2: proventi prelevati (in milioni di EUR) al 30 giugno 2024, secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione per gli esercizi fiscali 2022 e 2023.

Anno□			11
SM	2022	2023	2022+2023
Polonia	3 901,00	3 026,00	6 927,00
Paesi Bassi	5 629,00	N.D.	5 629,00
Italia <sup>12</sup>	2 897,00	3 413,00	6 310,00
Cechia	N.D.	1 564,00	1 564,00
Spagna	1 089,34	390,12	1 479,46
Romania	633,22	624,78	1 258,00
Grecia	631,00	0,00	631,00
Belgio	288,94	306,37	595,31
Slovacchia	520,00	0,00	520,00
Ungheria	351,37	N.D.	351,37
Irlanda	167,20	99,70	266,90
Bulgaria	43,30	111,00	154,30
Estonia	81,00	42,10	123,10
Germania	113,00	0,00	113,00
Austria	79,00	18,00	97,00
Francia	67,00	N.D.	67,00
Danimarca	N.D.	54,90	54,90
Portogallo	4,80	3,50	8,30
Slovenia	0,74	0,00	0,74
Croazia	0,00	N.D.	0,00
Cipro	N.D.	0,00	0,00
Finlandia	N.D.	0,00	0,00
Lituania	N.D.	0,00	0,00
Svezia	N.D.	0,00	0,00
Lettonia	N.D.	N.D.	N.D.
Lussemburgo	N.D.	N.D.	N.D.
Malta	N.D.	N.D.	N.D.
Totale	16 497	9 653	26 150

### 2. Proventi stimati comunicati

Nell'ambito del monitoraggio della Commissione sull'applicazione del capo III del regolamento del Consiglio, gli Stati membri hanno comunicato anche i proventi stimati per l'esercizio fiscale 2023. A tal fine hanno fornito una stima 12 Stati membri (BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, PL, PT, RO, SK), per sei dei quali (DE, DK, EL, ES, RO, SK) la stima è superiore ai proventi indicati come già prelevati. AT e IE non hanno fornito una stima puntuale specifica; di conseguenza i proventi prelevati sono stati

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>L'Italia ha riferito di aver raccolto 2 897 miliardi di EUR nel 2022 per la sua precedente misura nazionale, come spiegato nel documento COM(2023) 768 final.

invece utilizzati per fornire una stima minima. La cifra dei proventi stimati per l'esercizio fiscale 2023 (al 30 giugno 2024) è di **12 164 milioni di EUR**. Si tratta di un importo che supera di **2 511 milioni di EUR** quanto prelevato finora nell'esercizio fiscale 2023 (cfr. sotto). Combinando i proventi prelevati per l'esercizio fiscale 2022 con i proventi stimati per il 2023, si ottiene un totale di **28 661 milioni di EUR**.

Tabella 3: panoramica dei proventi stimati (in milioni di EUR) al 30 giugno 2024, secondo quanto comunicato dagli Stati membri alla Commissione per l'esercizio fiscale 2023

Stato		
SM	Stimati	Prelevati
Italia	3 413,00	3 413,00
Polonia	3 026,00	3 026,00
Cechia	1 564,00	1 564,00
Germania	1 000,00	0,00
Spagna	824,97	390,12
Romania	787,00	624,78
Grecia	478,00	0,00
Slovacchia	401,00	0,00
Belgio	306,37	306,37
Bulgaria	111,00	111,00
Irlanda*	99,70	99,70
Danimarca	89,40	54,90
Estonia	42,10	42,10
Austria*	18,00	18,00
Portogallo	3,50	3,50
Cipro	0	0
Finlandia	0	0
Lituania	0	0
Slovenia	0	0
Svezia	0	0
Croazia	N.D.	N.D.
Francia	N.D.	N.D.
Ungheria	N.D.	N.D.
Lettonia	N.D.	N.D.
Lussemburgo	N.D.	N.D.
Malta	N.D.	N.D.
Paesi Bassi	N.D.	N.D.
Totale	12 164	9 653

<sup>\*</sup> proventi stimati non comunicati; sono invece indicati i proventi prelevati.

# V. Utilizzo dei proventi

Gli Stati membri erano tenuti a riferire anche in merito all'utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà o delle misure equivalenti adottate. L'articolo 17 del regolamento del Consiglio stabiliva gli

scopi per cui possono essere utilizzati tali proventi, in linea con l'obiettivo del regolamento del Consiglio di ridurre l'onere dell'aumento dei prezzi dell'energia sui clienti finali di energia.

Ai sensi dell'articolo 17, gli Stati membri devono utilizzare i proventi del contributo di solidarietà o della misura equivalente adottata per uno o più degli scopi seguenti:

- a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia;
- b) misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
- c) misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
- d) misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell'azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera;
- e) in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, gli Stati membri possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Poiché il regolamento del Consiglio non si pronuncia in merito all'assegnazione dei proventi alle diverse finalità di spesa di cui al suo articolo 17, gli Stati membri possono scegliere a quale scopo destinare i proventi prelevati e se suddividerli tra una o più delle varie finalità elencate.

In base a quanto comunicato dagli Stati membri, la maggior parte di essi ha scelto di destinare i proventi a misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili.

Si tratta dell'unica finalità selezionata per undici Stati membri (BE, DK, FR, EL, IE, HU, PL, PT, RO, SI, SK). Per altri sei Stati membri (AT, CZ, DE, IE, IT, NL) i proventi sono stati ripartiti tra diverse delle opzioni elencate all'articolo 17: oltre al sostegno ai clienti finali di energia indicato alla lettera a) di cui sopra, le entrate riscosse sono state destinate alle finalità di cui alle lettere b) (misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia), c) (misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica) e d) (misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica). Nove Stati membri non hanno comunicato alcun utilizzo dei proventi perché non hanno applicato il capo III del regolamento del Consiglio essendo privi di imprese che rientrassero nell'ambito di applicazione (LU, LV, MT), perché non hanno riscosso proventi (CY, FI, HR, LT, SE) o perché non hanno ancora confermato le spese (BG).

Va infine osservato che la misura o le misure stabilite dal capo III del regolamento del Consiglio non miravano a finanziare interamente il costo di bilancio delle varie misure di politica interna adottate dagli Stati membri per alleviare gli effetti dell'impennata dei prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese, ma a contribuire a tali sforzi. La Commissione ha valutato l'impatto del costo delle misure energetiche dal punto di vista del bilancio. Le cifre sui costi previsti erano molto più elevate dei proventi totali stimati comunicati dagli Stati membri alla Commissione per il contributo di solidarietà o per le misure nazionali equivalenti, il che significa che tale contributo e tali misure potrebbero finanziare solo parzialmente le spese di bilancio previste. Si stima che il costo netto di bilancio delle misure di sostegno connesse all'energia nell'UE sia stato pari all'1,2 % del PIL dell'UE nel 2022 e allo 0,9 % del PIL nel 2023, con una notevole variabilità tra gli Stati membri<sup>13</sup>. Tali percentuali corrispondono a circa 190 miliardi di EUR nel 2022 e a 150 miliardi di EUR nel 2023 sulla base dei dati di consuntivo del PIL a prezzi correnti<sup>14</sup>.

#### VI. Conclusioni

La presente relazione finale sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio fa luce sugli sviluppi del mercato nel settore dell'energia fossile nonché sui proventi e sulle finalità di spesa degli Stati membri attraverso l'attuazione del contributo di solidarietà o di una misura nazionale equivalente adottata.

Da un primo sguardo agli sviluppi dei mercati dell'energia fossile si evince che la situazione si è notevolmente evoluta rispetto a quella che si presentava al momento dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio nell'ottobre 2022. La riduzione e la stabilizzazione dei prezzi dell'energia per tutto il 2023 e il 2024, un contesto economico più incerto e l'aumento dei costi di capitale hanno portato a una riduzione dei profitti delle imprese dei settori del petrolio, del gas e del carbone rispetto agli straordinari utili eccedenti del 2022.

Alla data limite del 30 giugno 2024, i proventi totali prelevati per gli esercizi fiscali 2022 e 2023 ammontano a **26 150 milioni di EUR**. I proventi totali stimati per l'esercizio fiscale 2023 ammontano a **12 164** milioni di EUR che, una volta prelevati, porterebbero le **entrate totali riscosse a 28 661 milioni di EUR**. Questa cifra supera le stime iniziali della Commissione di 25 000 milioni di EUR al momento dell'adozione della proposta di regolamento del Consiglio. Sebbene non mirasse a finanziare interamente il costo di bilancio delle varie misure di politica interna volte ad alleviare gli effetti dell'impennata dei prezzi dell'energia, questa misura di crisi ha indubbiamente contribuito ad aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto della crisi energetica su famiglie e imprese in tutta l'UE.

Come emerge dall'utilizzo dei proventi comunicato, tra le opzioni previste dal regolamento del Consiglio per l'assegnazione dell'utilizzo dei proventi, gli Stati membri hanno scelto per lo più di destinare i proventi a misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare le famiglie vulnerabili. Alcuni Stati membri hanno deciso di ripartire le entrate tra le diverse categorie di portatori di interessi coinvolti: pertanto, oltre alle misure per i clienti finali di energia, hanno anche previsto misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica e misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Cfr. Commissione europea, "European Economic Forecast Spring 2024, Institutional Paper 286", 2024, e Commissione europea, "The 2023 Stability & Convergence Programmes – An Overview with an Assessment of the Euro Area Fiscal Stance, Institutional Paper 253", 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Approssimazione basata sui dati di consuntivo del PIL a prezzi correnti forniti da Eurostat.